

TI_GERICHTE 15.2000.00185 vom 20. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.00185

FR: TI_GERICHTE 15.2000.00185 du 20 mars 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2000.00185 del 20 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 144 cpv. 1 LEF, la ripartizione ha luogo, d'ufficio, tostoché siano realizzati i beni colpiti da un medesimo pignoramento. Per l'art. 144 cpv. 2 LEF, ripartizioni provvisorie sono tuttavia possibili, a domanda di parte, anche anteriormente, alla condizione che i termini di partecipazione al pignoramento ex art. 110 e 111 LEF siano scaduti (cfr. Christian Schöniger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 88 ad art. 144; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 18 ad art. 144). Presupposto di ogni riparto è quindi la realizzazione di tutti o parte degli oggetti pignorati.

E. 1.1

Nel caso di specie, i beni pignorati non sono stati realizzati. Infatti, secondo gli accertamenti di questa Camera, i diritti patrimoniali pignorati sono averi in dollari degli Stati Uniti depositati a nome dell'UEF di Bellinzona presso _____. Orbene, la ripartizione deve obbligatoriamente avvenire in franchi svizzeri (cfr. modello di graduatoria e stato di riparto, mod. n. 35) – non fosse che per determinare l'eventuale perdita subita dai procedenti da iscriverne nell'attestato di carenza beni (cfr. modello di attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento, mod. n. 36; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 38 ss ad art. 149) – nello stesso modo che l'ufficio di esecuzione è tenuto ad accettare pagamenti a favore del procedente (cfr. art. 12 cpv. 1 LEF) solo in valuta legale svizzera e, qualora non fosse il caso, deve pignorare i biglietti di banca esteri ricevuti (cfr. DTF 77 III 99 cons. 1; Franck Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 5 ad art. 12; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 5 ad art. 12 e 22 ad art. 38).

E. 1.2

. La somma depositata sul conto dell'UEF di Bellinzona sarà quindi realizzata solo quando sarà stata convertita in franchi svizzeri (cfr. cons. 3.1). Il vantaggio di una simile conversione della somma pignorata sta anche nel fatto che la questione del tasso di cambio non potrà più essere messa in discussione al momento del riparto effettivo.

E. 1.3

In assenza di realizzazione, l'allestimento della graduatoria e dello stato di riparto (da qualificare di definitivo, dato che unico diritto patrimoniale pignorato appare essere la somma depositata presso la _____) è quindi prematura. Per questo motivo, il ricorso è

quindi da accogliere.

E. 2

La domanda di riparto 30 ottobre 2000 di _____, anche essa prematura, deve comunque essere convertita in una domanda di realizzazione, che risulta valida ai sensi dell'art. 116 LEF.

E. 3

Fondandosi sul suo potere di vigilanza (cfr. art. 13 LEF) e alla luce dei problemi emersi dall'esame dell'incarto ricorsuale, questa Camera ritiene di dare le seguenti indicazioni.

E. 3.1

Sulla base della domanda di realizzazione di _____ (cfr. cons. 2), l'UEF di Bellinzona procederà alla conversione in franchi svizzeri della somma depositata presso la _____, come segue. Proverà innanzitutto, in applicazione dell'art. 130 n. 1 LEF, a raggiungere un accordo, scritto, tra le parti (ossia l'escusso, _____ e _____) sulle modalità di conversione, in particolare sulla questione di sapere se la conversione avrà luogo presso la _____ o presso un altro istituto bancario. Qualora nessun accordo dovesse essere raggiunto, l'UEF di Bellinzona, in conformità dell'art. 130 n. 2 LEF, ordinerà alla _____ quale stabilimento di deposito ex art. 29 LALEF la conversione dell'intera somma in franchi svizzeri.

E. 3.2

Dopo la conversione in franchi svizzeri della somma depositata, l'UEF di Bellinzona allestirà d'ufficio (cfr. DTF 110 III 77, cons. 1a con rif.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 144; Schöniger, op. cit., n. 6 ad art. 144; Gilliéron, op. cit., vol. II, n. 8 ad art. 144; anche durante le ferie esecutive, cfr. DTF 114 III 61-62) la graduatoria e lo stato di riparto (contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, non vi è quindi alcun rischio di perenzione della propria esecuzione, l'art. 116 cpv. 1 LEF fissando solo il termine per chiedere la realizzazione).

E. 3.3

Gli importi dei crediti entranti in considerazione per il riparto del provento della realizzazione sono quelli figuranti nei relativi precetti esecutivi, se del caso quelli modificati risultanti dalla sentenza di rigetto dell'opposizione. Ciò vale in particolare anche per gli interessi nonché per il tasso di cambio – al giorno della domanda di esecuzione – qualora il credito sia espresso in divisa estera (cfr. art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF), riservato il caso in cui il procedente abbia esplicitamente richiesto nella domanda di prosecuzione dell'esecuzione la riconversione del suo credito al corso del giorno di tale domanda (cfr. art. 88 cpv. 4 LEF). Un'ulteriore riconversione al momento del riparto è esclusa: l'escutente deve se del caso inoltrare una nuova esecuzione per il danno consecutivo alla perdita di cambio (cfr. Schöniger, op. cit., n. 72 ad art. 144). a) Nel caso di specie, l'UEF di Bellinzona, come del resto già lo aveva rettammente fatto nella procedura da annullare, terrà conto, per quanto concerne _____, dell'importo per il quale è stato concesso il rigetto dell'opposizione nell'esecuzione n. _____ (cfr. CEF [14.2000.55] del 26 giugno 2000), ossia fr. 10'676'410,20, risp., per _____, di quello figurante nel precetto esecutivo n. _____, e meglio fr. 19'842'000.--, rimasto incontestato dall'escusso. b) Per ciò che concerne gli interessi maturati sui crediti posti in esecuzione, l'UEF di

Bellinzona si fonderà, per _____, sul tasso ed il dies a quo indicati nella sentenza di rigetto (5% dal 16 febbraio 1996 al 4 maggio 2000 su fr. 10'676'410,20 e 5% dal 5 maggio 2000 su fr. 10'667'910,20), mentre per _____ riprenderà le indicazioni del precetto esecutivo n. _____, ossia un tasso d'interesse del 10% dal 12 (e non 10) ottobre 1999.

c) Giusta l'art. 144 cpv. 4 LEF, all'importo nominale dei crediti posti in esecuzione nonché alle spese esecutive anticipate vanno aggiunti gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione. In casu, il dies ad quem sarà pertanto il giorno della conversione della somma depositata in franchi svizzeri (cfr. cons. 1.2).

d) Per quanto riguarda il computo degli interessi, il modo di calcolarli adottato dall'UEF di Bellinzona è, nel principio, corretto. Va operato tenendo conto di tutti i giorni del periodo considerato, ad eccezione del dies a quo e compreso il dies ad quem, ritenuto che, conformemente alla convenzione in materia commerciale (cfr. Orlando Nosetti, *Introduzione alla contabilità finanziaria*, vol. I, 2a ed., Losone 1992, p. 159-160), l'anno ha 360 giorni e i mesi 30 (ad es.: tra il 16.2.96 ed il 31.12.96, vi sono 314 giorni [14 + (10 x 30)], dunque, essendo il tasso d'interesse annuo del 5%, gli interessi maturati durante questo periodo sul credito di _____ [fr. 10'676'410,20] ammontano a fr. 465'610,11 [10'676'410,20 x 5% x 314/360] – e non fr. 465'381,98, come risulta invece dalla tabella allegata all'avviso impugnato).

e) Va inoltre ricordato che le spese esecutive anticipate dai creditori vanno sommate al loro rispettivo credito (cfr. art. 144 cpv. 4 LEF e modello di graduatoria e stato di riparto, mod. n. 35, 5a colonna).

E. 3.4

Nessun riparto, provvisorio o definitivo, può intervenire prima che siano cresciuti in giudicato la graduatoria ed il relativo stato di riparto, provvisorio o definitivo (cfr. Fritzsche/Walder, *Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht*, vol. II, 3a ed., Zurigo 1993, n. 23 ad § 52; Schöniger, op. cit., n. 90 ad art. 144; Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 144 e 33 ad art. 146). Qualora fosse contestato solo uno dei due crediti posti in esecuzione, il dividendo riferito al credito la cui collocazione è diventata definitiva dovrà tuttavia essere versato immediatamente al titolare, compresi gli interessi maturati sulla somma – in franchi svizzeri – pignorata. Il dividendo relativo al credito contestato, il cui importo deve figurare nella graduatoria e nello stato di riparto, rimarrà depositato fino alla definizione della lite, conformemente all'art. 9 LEF ed in applicazione analogica dell'art. 144 cpv. 5 LEF (in questo senso, per casi simili diversi da quello esplicitamente previsto da tale norma: deposito in caso di sospensione dell'esecuzione ex art. 85a cpv. 2 LEF, di cambiamento di precedente ai sensi dell'art. 77 LEF, di partecipazione provvisoria del sequestrante ex art. 281 LEF, quando concorrono diversi creditori, oppure di esecuzione in prestazione di garanzia: Schöniger, op. cit., n. 16, 18 e 20 ad art. 144; Gilliéron, vol. I, n. 10 ad art. 9; vol. II, n. 47 ad art. 144). Il riparto definitivo del dividendo depositato comprenderà ovviamente gli interessi maturati sulla somma depositata fino a questo riparto. È inoltre sempre riservata una nuova esecuzione per il danno consecutivo alla perdita di cambio (cfr. Schöniger, op. cit., n. 72 ad art. 144).

E. 4

Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, *Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a

OTLEF; DTF 125 III 383, cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 9, 13, 17, 67, 116, 144 LEF, nonché 61 e 62 OTLEF, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.